



Disposizioni per l'inserimento lavorativo per le donne vittime di violenze di genere

A.C. 1458, A.C. 1791, A.C. 1891

Dossier n° 539 - Progetti di legge
 10 febbraio 2022

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1458	1791	1891
Titolo:	Introduzione del comma 220-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di benefici per l'assunzione delle donne vittime di violenza di genere	Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere	Modifica all'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di inserimento delle donne vittime di violenza nelle categorie protette ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	Frassinetti	Fragomeli	Spadoni
Iter al Senato:	No	No	No
Numero di articoli:	1	3	1
Date:			
presentazione:	19 dicembre 2018	18 aprile 2019	5 giugno 2019
assegnazione:	27 settembre 2019	25 settembre 2019	1 ottobre 2019
Commissioni competenti:	XI Lavoro	XI Lavoro	XI Lavoro
Sede:	referente	referente	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, X Attività produttive, XII Affari sociali e della Commissione parlamentare per le questioni regionali	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, X Attività produttive, XII Affari sociali e della Commissione parlamentare per le questioni regionali	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, X Attività produttive, XII Affari sociali e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

Le proposte di legge **C. 1458 Frassinetti**, **C. 1791 Fragomeli** e **C. 1891 Spadoni** recano disposizioni per l'**inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere**.

Le proposte intendono assicurare tale obiettivo, da un lato, con il riconoscimento di **agevolazioni contributive** per le assunzioni delle vittime di violenza e, dall'altro, attraverso l'**inserimento delle donne** vittime di violenza nelle **categorie protette** ai fini del **collocamento obbligatorio** al lavoro.

Un quadro complessivo sulla violenza contro le donne è stato ricostruito per una prima volta con l'indagine sulla violenza, denominata "Indagine sulla sicurezza delle donne", condotta dall'ISTAT nel 2006 e poi rinnovata nel 2014. Dai dati dell'indagine condotta nel 2014 il 31,5 per cento delle donne con età compresa tra 16 e 70 anni, pari a 6 milioni 788 mila unità, ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. In particolare, il 20,2 per cento ha subito una violenza fisica, il 21 per cento ha subito una violenza sessuale, il 5,4 per cento ha subito forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro e il tentato stupro. Oltre alla violenza fisica o sessuale le donne con un *partner* subiscono anche forme di violenza psicologica ed economica, cioè comportamenti di umiliazione, svalorizzazione, controllo ed intimidazione, nonché di privazione o limitazione nell'accesso alle proprie disponibilità economiche o della famiglia.

Come segnalato nella relazione illustrativa della proposta di legge C. 1891 Spadoni, le proposte si muovono nel solco di quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dal nostro Paese con la legge 27 giugno 2013, n. 77. In particolare, assumono rilievo in tale contesto le disposizioni dell'articolo 18, comma 3, della Convenzione, che richiamano l'esigenza che gli Stati adottino misure volte ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle donne vittime di violenze, nonché le previsioni dell'articolo 20, comma 1, della medesima Convenzione, che richiedono alle Parti contraenti di adottare misure legislative o di altro genere per garantire che le vittime abbiano accesso, tra l'altro, alla

formazione e all'assistenza nella ricerca di un lavoro.

Al riguardo, si ricorda che, al fine di definire una strategia complessiva di intervento per il contrasto della violenza di genere, in attuazione della citata Convenzione di Istanbul, il decreto-legge n. 93/2013 (conv. legge n. 119 del 2013) ha previsto, all'art. 5, l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, attualmente denominato, ai sensi dell'art. 1, commi 149-150, della legge di bilancio 2022 ([L. n. 234/2021](#)), **Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica**, del quale è prevista l'adozione, previo parere in sede di Conferenza unificata, con cadenza almeno triennale e con l'esplicito richiamo alla Convenzione di Istanbul. Inoltre, al fine di definire un sistema strutturato di *governance* tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri una **Cabina di regia interistituzionale** e un **Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica**.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie a sostegno degli interventi previsti dal Piano, occorre fare riferimento alle risorse del **Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità**, che sono appostate - unitamente agli altri eventuali ulteriori interventi a carico del Fondo - nel cap. 2108 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), per essere successivamente trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio. Si segnala, inoltre, che i citati commi 149-150 dell'art. 1 della legge di bilancio 2022 ([L. n. 234/2021](#)) hanno disposto l'incremento di 5 milioni di euro annui della dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per il finanziamento del Piano, a decorrere dall'anno 2022 (con la contestuale soppressione dell'art. 1, comma 353, della legge di bilancio 2020, che aveva incrementato di 4 milioni di euro il medesimo Fondo, sempre con la finalità di finanziamento del Piano); le risorse sono destinate alla copertura tanto delle azioni a titolarità nazionale quanto di quelle a titolarità regionale previste dal Piano. Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio o dall'Autorità politica delegata per le pari opportunità, alle azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle necessarie al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza.

Si evidenzia, inoltre, che l'esame delle proposte di legge è stato avviato alla vigilia dello scorso **25 novembre**, data designata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 54/134 come giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, nella quale i governi, le organizzazioni internazionali e non governative sono invitati a svolgere attività tese a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza contro le donne.

Con riferimento più specifico al contenuto delle proposte di legge in esame, la **proposta di legge C. 1458 Frassinetti**, composta di un solo articolo, dispone l'**estensione a tutte le imprese della possibilità di accedere al contributo a titolo di sgravio** previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge di bilancio per il 2018.

[La proposta di legge C. 1458 Frassinetti](#)

In particolare, la norma, al **comma 1**, aggiunge il comma 220-bis all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

Il nuovo **comma 220-bis** estende i benefici di cui al comma 220 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 anche alle **imprese di qualunque dimensione**, per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2019, nel **limite di spesa massimo di 3 milioni di euro** annui. Inoltre, si affida a una decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il compito di stabilire i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse in questione.

La disposizione richiamata (art. 1, comma 220, della L. n. 205/2017) ha previsto il riconoscimento alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle assunzioni di donne vittime di violenza di genere, certificate dai servizi sociali del comune di residenza o dei centri anti-violenza o dalle case rifugio. Lo sgravio è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2018 per un periodo massimo di trentasei mesi entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il contributo è riconosciuto anche per le assunzioni effettuate nel 2021 per un periodo non superiore a dodici mesi ed entro il limite di spesa di un milione di euro per l'anno 2021. I criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'interno.

Il **comma 2** prevede che agli oneri derivanti dalla norma, pari, appunto, a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro

e delle politiche sociali.

La proposta di
legge C. 1791
Fragomeli

La **proposta di legge C. 1791 Fragomeli** si compone invece di tre articoli.

In particolare, l'**articolo 1** indica le **finalità** del provvedimento, che intende a **favorire l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere**, beneficiarie di interventi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza ovvero dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio. di cui all'articolo 5-*bis* del D.L. 14 agosto 2013, n. 93

Sul punto, si ricorda che il richiamato del D.L. n. 93/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. In particolare, all'articolo 5-*bis* si disciplinano le azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio, ai quali la norma garantisce l'anonimato, prevedendo, tra l'altro, che essi siano promossi da: a) enti locali, in forma singola o associata; b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato; i soggetti prima menzionati, di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata.

Gli strumenti volti al raggiungimento di tale obiettivo sono individuati dagli articoli 2 e 3 della proposta. In particolare, l'**articolo 2** prevede l'estensione alle donne vittime di violenza di genere come definite dall'articolo 1 del beneficio della **quota di riserva di posti di lavoro** di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Al riguardo, la **L. n. 68/1999** reca norme per l'avviamento al lavoro delle persone con disabilità e, all'articolo 18, comma 2, prevede, in favore di determinate categorie di lavoratori, la **riserva** di una quota sul numero di dipendenti dei datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano più di 50 dipendenti. La quota è pari a un punto percentuale e, per i datori di lavoro pubblici e privati che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti, la quota è pari a una unità. La **L. n. 68/1999** individua come beneficiari della misura gli orfani e i coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché i coniugi e i figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati. Con la legge 11 gennaio 2018, n. 4, sono stati inseriti nella quota di riserva anche i figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma del codice penale. Con l'articolo 67-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono inseriti nella quota anche coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nella relazione illustrativa della proposta si ricorda che in occasione dell'esame del disegno di legge C. 1455, recante modifiche al codice di procedura penale e disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, il Governo aveva accolto l'ordine del giorno Fragomeli 9/01455-A/002 con il quale si chiedeva l'estensione della riserva anche alle donne vittime di violenza di genere.

Si ricorda, inoltre che la [Direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2019](#) ha fornito chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette.

L'**articolo 3**, analogamente a quanto previsto dalla proposta C. 1458 Frassinetti, prevede il riconoscimento a regime del contributo triennale riconosciuto a titolo di sgravio contributivo per l'assunzione delle donne vittime di violenza, previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge di bilancio per il 2018, estendendone l'applicazione alle imprese di qualunque dimensione. È previsto un limite di spesa annuale di 5 milioni di euro (comma 1). Inoltre – come nella norma vigente – si affida a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il compito di stabilire i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse (comma 2). Infine, si dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della norma, pari, come detto, a 5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La norma richiamata ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione**, ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Infine, la **proposta di legge C. 1891 Spadoni**, interviene con una novella all'articolo 18 della legge n. 68 del 1999 e consta di un articolo unico. Essa, come la proposta C. 1791 Fragomeli, è volta a comprendere nel novero delle categorie a cui è riservata la **quota di riserva di posti di lavoro** le donne vittime di violenza domestica.

La proposta di
legge C. 1891
Spadoni

In particolare, le donne vittime di violenza domestica inserite nei percorsi di protezione attivati dai servizi sociali sono inserite tra i soggetti ai quali l'art. 18, comma 2, della L. n. 68/1999 è attribuita una quota di riserva di posti di lavoro.

A tal proposito, si ricorda che la norma richiamata attribuisce una quota di riserva a varie categorie di soggetti una quota di riserva sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a un punto percentuale (*cfr.* più diffusamente *supra*).

Analisi di impatto di genere

Secondo le [statistiche del Dipartimento della pubblica sicurezza](#) presso il Ministero dell'interno, il fenomeno della violenza contro le donne ha assunto negli ultimi anni proporzioni assai rilevanti. Nel 2020, seppur in diminuzione rispetto all'anno precedente per effetto del *lockdown*, si sono registrati 39.166 casi ascrivibili ai c.d. reati spia - ovvero quei delitti che, essendo espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica diretta contro una donna in quanto tale, sono indicatori di violenza di genere (si tratta dei delitti di atti persecutori, di cui all'art. 612-*bis* c.p., maltrattamenti contro familiari e conviventi, di cui all'art. 572 c.p., e violenze sessuali, di cui agli artt. 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* c.p.). Per quanto riguarda gli omicidi, a fronte della diminuzione del totale degli omicidi volontari (da 315 del 2019 a 275 del 2020), quelli con vittime di sesso femminile sono aumentati, passando dai 111 del 2019 ai 113 del 2020, e tra questi la maggior parte sono avvenuti per mano di partner o ex partner. Tra le misure volte a contrastare il fenomeno della violenza di genere, il [Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere](#), adottato dal Governo in attuazione del decreto-legge n. 93 del 2013, si pone come un importante strumento operativo non solo dal punto della prevenzione e della repressione dei reati, ma anche dal punto di vista della protezione e del sostegno alle vittime. Su tale ultimo versante, il Piano prevede l'attivazione di specifici percorsi volti all'*empowerment* economico, finanziario, lavorativo e all'autonomia abitativa delle donne che hanno subito violenza.

In particolare, il [Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023](#), recentemente presentato in Consiglio dei ministri dalla Ministra per le pari opportunità e la famiglia, individua una serie di **aree di intervento prioritarie** quali: l'adozione di protocolli per il reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza e, in particolare, di forme di collaborazione tra istituzioni, imprenditoria e centri antiviolenza; l'attivazione di percorsi di formazione di eccellenza, con la previsione di tirocini retribuiti vincolati all'inserimento lavorativo; il rafforzamento degli incentivi all'occupazione, dei "redditi di libertà", del microcredito di libertà e degli strumenti volti al mantenimento dell'occupazione, come il congedo per le donne vittime di violenza; l'estensione fino a 6 mesi della possibilità di utilizzare il congedo per le donne vittime di violenza previsto dal D.L. n. 8/2015; la previsione di contributi per il supporto al lavoro autonomo femminile, in particolare negli anni successivi all'avviamento dell'impresa; l'avvio di percorsi di autonomia abitativa, con la possibilità di inserimento delle donne vittime di violenza nelle graduatorie per gli accessi al patrimonio immobiliare pubblico.

Infine, si segnalano i dati forniti dall'[ISTAT](#) in relazione all'aumento del rischio di violenza sulle donne come accresciuto dall'emergenza generata dall'epidemia di coronavirus.